

Cineca Consorzio Interuniversitario

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

Altre sedi operative:

C.so. G. Garibaldi, 86 - 20121 Milano Tel. +39 02.269951

dedicato di CINECA;

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma Tel. +39 06.444861

Via Medina, 40 - 80133 Napoli Tel. +39 081.5593711

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI DI VIGILANZA E GUARDIANIA - CIG 8985290FDC

TRA

CINECA CON	NSORZIO INTERUNIVERSITARIO (CF. 00317740371 - P.IVA 00502591209) con sede
legale in Casalec	cchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3, che interviene nel presente atto nella persona di
	_, in qualità di (di seguito "Appaltante").
	$oldsymbol{E}$
	(CF
	Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, indirizzo PEC, che interviene nel presente atto nella persona di, in qualità di (di seguito "Esecutore").
	Premesso che:
L'Esecutore	ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103
del d.lgs. n	. 50/2016 (di seguito anche "Codice") e all'art. 10 del presente contratto mediante
	; dell'importo di;
L'Esecutore l	ha presentato idonea polizza assicurativa RCT/RCO/RCC n contro i rischi
derivanti dall	'esecuzione dei servizi prescritta all'art. 11 del presente contratto;
• Ai fini delle	verifiche antimafia si applica l'art. 3, comma 2, della L. 120/2020 come modificata dalla L.
108/2021. Q	qualora dalle risultanze della Prefettura dovessero emergere cause ostative, si procederà con la
risoluzione d	lel contratto, l'escussione della garanzia definitiva e con la segnalazione del fatto alle autorità
competenti.	
Si applica, qu	alora necessario, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 come modificata
dalla L. 108/	2021.
L'Esecutore	ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività
Il presente co	ontratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. G00345 sul Portale Appalti



Tutto ciò premesso e considerato

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione di servizi di vigilanza e guardiania nella sede principale di Casalecchio di Reno (BO), e nelle sedi operative di Roma, Segrate (MI), Milano Centro e Napoli.

2. Specifiche/modalità di esecuzione dei servizi

Oltre a quanto illustrato di seguito, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione sono meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche CSA) e nell'Offerta Tecnica che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Relativamente ai servizi "a misura", meglio specificati nell'Elenco Prezzi del CSA, si prevedono richieste periodiche nell'arco di durata del contratto, secondo quantitativi e modalità da individuarsi con precisione tramite i vari moduli d'ordine che saranno inoltrati all'occorrenza all'Esecutore.

I nominativi dei soggetti rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto, e meglio specificati nel CSA, sono di seguito dettagliati:

- a) Per l'Appaltante:
- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Massimo Mauri, tel. 051.6171573, email a.mauri@cineca.it, PEC cineca@pec.cineca.it;
- Direttore dell'Esecuzione: Gaetano Emanuele Sacco, tel. 051.6171941, email g.sacco@cineca.it;
- Assistente Direttore dell'Esecuzione: Geom. Franco Lanzarini, tel. 051.6171778, email f.lanzarini@cineca.it;
- b) Per l'Esecutore:
- Gestore del Contratto/Direttore di Commessa:
- Supervisore Responsabile:
- Esecutori Operativi:

3. Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Codice civile, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia ivi compresi i DM 269/2010 e dal DM 115/2014 ess.mm.ii, il D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021.



Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell'Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.

Le prescrizioni del presente contratto prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti degli allegati.

4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul documento contrattuale (di seguito "stipula") o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata.

Il contratto di ha durata di 36 mesi dalla stipula o dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata.

L'Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi (12+12) agli stessi patti e condizioni già previsti all'interno del presente contratto.

L'importo "massimo stimato" di cui al successivo art. 6 sarà in ogni caso utilizzabile, fino ad esaurimento ed indipendentemente dalla durata totale del contratto, per l'esecuzione di ciascuna attività prevista nel presente contratto e/o nei relativi allegati.

La facoltà di rinnovo sarà esercitabile con l'invio - prima della scadenza del relativo periodo di esecuzione contrattuale - di idonea comunicazione tramite portale Appalti del CINECA.

Relativamente all'esecuzione delle attività "a misura" si specifica che l'eventuale raggiungimento anticipato del valore stimato massimo del contratto di cui all'art. 6, comporterà l'impossibilità di emettere ulteriori moduli d'ordine fino alla scadenza contrattuale.

Ove al raggiungimento del termine massimo di durata del presente contratto, comprensivo delle opzioni di rinnovo, dovesse risultare ancora un importo residuo è facoltà dell'Appaltante dare prosecuzione all'esecuzione del contratto fino ad esaurimento dell'importo massimo stimato.

Eventuali ritardi o inesatti adempimenti delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei relativi allegati comporteranno l'applicazione di penali quantificate in base alla gravità dell'inadempimento e secondo quanto specificatamente previsto al punto 15 del CSA, in ogni caso nei limiti prescritti dall'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016. Gli inadempimenti contrattuali e ritardi che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale può costituire titolo per la risoluzione del contratto.

Lo specifico ammontare della penale viene individuato dal RUP, considerati altresì i contenuti dell'art. 16 del CSA. Per le ulteriori specificazioni sulle penali si rimanda all'art. 15 del CSA.

E' comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da CINECA.



5. Ultimazione prestazione – Verifica regolare esecuzione/conformità

È onere dell'Esecutore comunicare all'Appaltante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni (moduli d'ordine) o relative frazioni (prestazioni a canone annuo).

Ogni mese, l'Esecutore deve presentare un documento riassuntivo dell'importo del canone/ordinativi dovuti per il mese precedente – di cui dovrà altresì essere inoltrata per copia una email al DEC - con puntuale riferimento al periodo a canone di riferimento e agli eventuali Atti Aggiuntivi relativi ad attività a misura.

L'importo da corrispondere potrà essere decrementato in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle eventuali penali comminate.

L'Appaltante, entro 10 giorni dalla presentazione del documento potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso, ovvero approvare il rendiconto.

Trascorsi i 10 giorni, senza che vengano richiesti ulteriori chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intenderà accettato ed approvato.

Ai sensi dell'art. 113-bis, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP, o altro soggetto incaricato, rilascia il certificato di pagamento e/o dichiarazione/documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Esecutore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c. Si applica l'art. 102 del d.lgs. 50/2016 per quanto non espressamente previsto.

6. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

b) massimi stimati € ______ (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) per l'esecuzione delle attività "a misura" che verranno compensati sulla base del prezziario di cui all'Elenco Prezzi allegato al CSA a cui viene applicato il ribasso offerto in sede di gara del ____%.

Detta stima, relativamente alla parte "a misura", non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Appaltante dal momento che i relativi servizi saranno attivati esclusivamente con idonei ed eventuali moduli d'ordine che verranno emessi dall'Appaltante.

I costi della sicurezza, inclusi nell'importo sopra citato, sono computati in € 1.610,00 come meglio specificato nel DUVRI allegato.

I costi nella manodopera sono stimati nell'81% del valore totale dell'appalto (€ 350.289,36 annui).

La prestazione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ove previsto dalla normativa vigente da sommarsi agli importi di cui sopra.



Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito: entro 30 giorni dalla fine del mese della data di emissione della fattura.

La fatturazione avverrà su base mensile secondo quanto meglio specificato al precedente art. 5.

In merito all'anticipazione si rimanda all'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016.

Al fine di consentire all'Appaltante il/i pagamento/i, l'Esecutore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a: CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO VIA MAGNANELLI 6/3 40033 CASALECCHIO DI RENO Codice Fiscale 00317740371 Partita IVA 00502591209

Le fatture dovranno essere altresì inoltrate all'indirizzo PEC <u>cineca@pec.cineca.it</u> e riportare obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- oggetto dell'appalto;
- periodo di competenza;
- codice identificativo di gara (CIG) ed eventuale CUP;
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- la dicitura "scissione dei pagamenti" (split payment);

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a tal fine si richiamano le previsioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti/aggregazioni di Concorrenti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente alla capogruppo/mandataria, salvo differente ed esplicita indicazione da parte dell'Esecutore.

7. Modifiche contrattuali e invariabilità dei prezzi

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Qualora l'Esecutore esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza previa approvazione dall'Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Nei limiti previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.



Per le modifiche sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto.

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

L'Esecutore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Nei limiti del valore massimo stimato del contratto e qualora necessario alla corretta esecuzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'Esecutore ulteriori prestazioni accessorie utili a garantire la corretta esecuzione del presente contratto.

In tal caso l'Esecutore dovrà presentare apposito preventivo. L'Appaltante, valutata la congruità dei prezzi offerti, emetterà idoneo modulo d'ordine/richiesta.

8. Obblighi ulteriori dell'Esecutore e Requisiti di Esecuzione

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.

L'Esecutore è tenuto ad ottemperare ai necessari obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali, secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Esecutore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga a risarcire l'Appaltante in caso di sanzioni derivanti da accertate violazioni degli obblighi retributivo/contributivi e/o da violazione delle condizioni di lavoro imposte dalla vigente normativa effettuate dalle autorità competenti. Resta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.

L'Esecutore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente) e ss.mm.ii.

L'Esecutore in linea con le previsioni di cui alla L. 48/2008 si impegna ad adottare adeguate misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione dei reati informatici ivi previsti, oltre che di quelli stabiliti dall'ulteriore normativa in materia. L'Esecutore si impegna ad adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware).



L'Esecutore si impegna ad assumere personale supplementare nel rispetto degli stessi standard minimi prescritti da legge e documentazione di gara e con la stessa responsabilità sociale relativa al personale precedentemente impiegato in caso di necessità di servizi ulteriori/supplementari.

L'Esecutore si impegna a sostituire il personale eventualmente indisponibile o cessato con altro di qualifica ed esperienza pari o superiore, attestata tramite invio di curriculum vitae e attestati di formazione.

L'Esecutore si obbliga altresì al rispetto delle previsioni di cui agli allegati contrattuali.

L'Esecutore si impegna al rispetto del seguente requisito di esecuzione:

- entro massimo 60 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata o stipula del contratto garantire la formazione del personale impiegato secondo le specifiche di cui all'art. 2 del CSA.

9. Subappalto

Si applica quanto previsto all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ivi incluse le previsioni di cui alla L. 108/2021.

10. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016, l'Esecutore ha costituito la cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. L'importo della garanzia è determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste all'art. 93 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM n. 31/2018.

11. Polizza RCT-RCO-RCC

L'Esecutore ha altresì stipulato una polizza che assicuri, per tutta la durata contrattuale, la copertura del rischio da responsabilità civile per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, nonché a terzi (RCT) ed a prestatori d'opera (RCO) e che preveda anche una copertura da Responsabilità Civile Contrattuale (RCC).

La polizza dovrà includere anche la gestione delle attrezzature e delle armi.

Il massimale della polizza non deve essere inferiore a € 5.000.000,00 per anno assicurato.

In caso di polizza annuale, la stessa assicurazione deve essere rinnovata periodicamente onde assicurare la copertura sino al termine sopra citato.

La mancata regolarità della copertura assicurativa da parte dell'Esecutore esonera l'Appaltante dal pagamento del corrispettivo contrattuale, oltre che dalle altre conseguenze previste pattiziamente o per legge.



La polizza dovrà comunque contenere apposita clausola in ordine alla rinuncia al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante, compresi suoi amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere, oltre che apposita specificazione in ordine al fatto che la Stazione appaltante (suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) debbano essere considerati "terzi" e quindi risarcibili per fatto imputabile all'Appaltatore ai sensi di Legge.

Restano a totale carico dell'Esecutore eventuali maggiori oneri, esborsi, danni non coperti o maggiori rispetto ai massimali assicurati.

12. Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 D. Lgs 50/2016, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni sociali dei lavoratori, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'Esecutore applica il CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata, quale standard minimo di tutela da garantire ai lavoratori addetti all'esecuzione dei servizi. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'Esecutore.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione d'impresa utile all'esecuzione dell'appalto e compatibilmente con il fabbisogno tecnico-organizzativo e di manodopera necessario per il presente contratto, l'Esecutore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico "uscente", da intendersi quale precedente esecutore del presente servizio per CINECA. Nel documento "Elenco Occupat?" allegato alla documentazione di gara sono indicate le specifiche contrattuali e le caratteristiche del personale impiegato dall'operatore economico "uscente".

L'Appaltante verificherà, durante l'esecuzione del contratto, il rispetto delle previsioni del piano di riassorbimento presentato dall'Esecutore in sede di gara. La mancata osservanza di tale progetto di riassorbimento comporterà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione, fino ad arrivare ad eventuale risoluzione in caso di grave e perdurante inadempimento.

13. Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

L'Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle prestazioni oggetto del contratto, anche in applicazione dell'art. 7 del Capitolato Tecnico allegato. All'esito di tali verifiche, qualora emergessero inadeguatezze nella prestazione effettuata, l'Appaltante si riserva di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione.

(clausola da ritenersi applicabile ove pertinente in relazione all'oggetto dell'affidamento) l'Appaltante si riserva il diritto di svolgere direttamente con propri auditor o per mezzo di auditor esterni delegati da CINECA stesso, ispezioni e verifiche presso i locali dell'esecutore. Le attività di audit saranno volte a verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza eventualmente pattuiti nel corso della procedura e in ogni caso degli standard qualitativi individuati e intercettare e gestire eventuali situazioni di rischio in relazione alla regolamentazione consortile vigente. Gli audit dovranno essere concordati con un rappresentante dell'esecutore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla



data dell'audit. L'auditor del CINECA dovrà essere accompagnato da personale dell'esecutore durante tutta l'ispezione.

14. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

L'Appaltante può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dall'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto e dei relativi allegati;
- qualora l'Esecutore non assicuri qualsiasi attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati, ivi incluse le ipotesi di cui all'art. 15 del CSA;
- in caso l'Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- in caso di raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale.

15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante.

16. Riserve e Foro competente

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 DM 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute. Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.



In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

17. Tutela dei dati e riservatezza

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Esecutore resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

18. Cessione dei crediti

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trova applicazione le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

19. Informativa sul trattamento dei dati personali

Qualora le operazioni oggetto del contratto richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte di CINECA ai sensi dell'art. 28 del GDPR come da schema di atto di nomina allegata.

L'Esecutore dichiara di conoscere il contenuto della documentazione di cui alla sezione "atti generali" presente sul sito internet di CINECA alla sezione "amministrazione trasparente".



I Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

II Tipologia di dati trattati: verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche previste dalle leggi.

III Periodo di conservazione: fino alle necessità di comprovare quanto dichiarato all'interno della procedura di gara, e successivamente per l'esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

IV Fonte da cui hanno origine i dati: dichiarazioni fornite dall'Esecutore all'interno della procedura di affidamento e Autorità che per legge detengono i dati (Tribunale, CCIAA ecc.).

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di contratti pubblici e requisito necessario per la conclusione di un contratto, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente prima, e alla stipula del contratto poi.

La presente informativa è rivolta anche alle persone fisiche che, ai fini di legge, sono tenute alla comunicazione dei propri dati personali in relazione al soggetto partecipante alla gara ed eventualmente divenuto Esecutore.

V Titolare del trattamento: CINECA Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

VI Responsabile del trattamento: CINECA Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

VII Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione
 della verifica delle capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo del Concorrente richieste per
 l'esecuzione di quanto oggetto di procedura nonché per l'aggiudicazione.
- i dati da fornire da parte del Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

IX L'Esecutore si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a norma del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.



Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

- Art. 2 Specifiche/modalità di esecuzione dei servizi
- Art. 4 Durata tempo utile per l'ultimazione della prestazione penali
- Art. 5 Ultimazione prestazione Verifica regolare esecuzione/conformità
- Art. 6 Ammontare dell'affidamento, corrispettivi e modalità di pagamento
- Art. 7 Modifiche contrattuali e invariabilità dei prezzi
- Art. 8 Obblighi ulteriori dell'Esecutore e Requisiti di Esecuzione
- Art. 11 –Polizza RCT-RCO;
- Art. 12 Clausola sociale;
- Art. 13 Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza;
- Art. 14 Recesso, risoluzione, clausola risolutiva;
- Art. 16 Riserve e Foro competente;
- Art. 17 Tutela dei dati e riservatezza.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- 1. Offerta Tecnica;
- 2. Offerta Economica;
- 3. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 4. Polizza RCT-RCO;
- 5. Garanzia definitiva;
- 6. DUVRI;
- 7. Elenco occupati;
- 8. Eventuale e pertinente documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara;

Luogo	data		
1.110000	data		



L'Appaltante:
L'Esecutore:
L'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta come specificato nell'allegato "Modulo Imposta Bollo"